

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1129

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCIO**

Norme concernenti l'opzione per il trattamento pensionistico di guerra da parte dei grandi invalidi per servizio militare delle Forze armate e dei Corpi militarizzati

Presentata il 4 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende iniziative già assunte durante le precedenti legislature (ultima la proposta di legge Berselli atto Camera n. 335 dell'XI legislatura).

Si intende eliminare una evidente disparità di trattamento tra gli invalidi di guerra ed i loro congiunti ed i grandi invalidi per servizio militare ed i loro congiunti.

Essa riguarda quei cittadini che, alle dipendenze delle Forze armate o dei Corpi militarizzati, hanno perduto la propria integrità fisica.

I mutilati di guerra sono certamente cittadini benemeriti, ai quali noi dobbiamo rispetto e gratitudine. Non comprenderemo però in base a quale criterio si debba distinguere sotto il profilo giuridico e normativo i cittadini, che, senza vestire

una divisa, a causa della guerra abbiano subito delle mutilazioni da quelli che, indossando una divisa e servendo la Patria, hanno perduto l'integrità fisica nell'adempimento di un dovere, posto a salvaguardia delle istituzioni.

Non è retorica ricordare l'altissimo compito affidato a tanti giovani, strappati all'affetto delle proprie famiglie, per la difesa della Patria e della libertà.

In questo quadro rientrano i grandi invalidi, il cui numero peraltro è molto limitato, riducendosi a qualche centinaio di persone.

Essi chiedono di poter optare per il trattamento pensionistico di guerra, se più favorevole.

Noi ci domandiamo e domandiamo a voi, onorevoli colleghi, per quale motivo non si debba riconoscere ai grandi invalidi

per servizio militare lo stesso trattamento pensionistico riservato ai mutilati di guerra; inoltre, come voi sapete, le pensioni privilegiate ordinarie sono sempre state equiparate per quanto concerne gli assegni accessori ai corrispondenti assegni delle pensioni di guerra; ciò, purtroppo, è sempre avvenuto con anni di ritardo e dopo lotte umilianti da parte di una categoria che ha sempre sperato in un Parlamento più attento e giusto.

Esiste un precedente che estende a quei civili assunti temporaneamente dalle Forze armate, e che fossero rimasti vittime di incidenti, la possibilità di optare a favore della pensionistica di guerra (articolo 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; e decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320).

Perché dunque non estendere questa possibilità di opzione anche ai militari ed ai tutori dell'ordine?

Va inoltre ricordato che esiste una norma che concede al militare di carriera, rimasto inabile per causa di guerra, il diritto di scegliere fra la pensione privilegiata ordinaria e la pensione di guerra.

Vedete quindi che da sempre il Parlamento ha avuto nei confronti dei mutilati per servizio in tempo di pace meno atten-

zioni senza che questo fosse giustificato da valide e obiettive necessità.

Come voi certamente saprete, la legge 2 maggio 1984, n. 111, ha adeguato gli assegni accessori delle pensioni privilegiate ordinarie agli analoghi assegni delle pensioni di guerra; ne deriva quindi che il costo della proposta di legge in oggetto è pressoché irrisorio, in quanto dall'opzione medesima trarrebbero vantaggi immediati soltanto i pochi grandi invalidi rimasti in vita ed i miglioramenti economici possono essere quantificati nell'ordine di poche migliaia di lire al mese.

La possibilità di opzione dei mutilati per servizio militare a favore della pensionistica di guerra è un atto doveroso che il Parlamento deve a questi sfortunati cittadini; è un atto che eliminerà il ripetersi di future leggi a favore dei mutilati di guerra dalle quali rimangono esclusi, come sempre è accaduto in passato, i mutilati per servizio militare e dei Corpi militarizzati. Crediamo che nessuno di noi possa avere dubbi o perplessità sull'utilità di questa proposta di legge che renderebbe giustizia soprattutto a quei giovani che, chiamati obbligatoriamente a svolgere il servizio militare, durante un'attività comandata e per causa di essa restano vittime di incidenti che li rendono permanentemente invalidi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I grandi invalidi per causa di servizio delle tre armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, il coniuge e gli orfani dei medesimi, titolari di pensione ordinaria, diretta o di reversibilità, possono optare per il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e, se più favorevole, per il trattamento pensionistico di guerra, previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. La opzione di cui al comma 1 è esercitata con domanda diretta alla direzione provinciale del Tesoro cui fa capo l'interessato.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1994 si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

